



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 75 del 31/07/2020

OGGETTO: MODIFICA DELLO STATUTO DI ASEP SRL E DELLA CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DEI SOCI SU ASEP SRL

L'anno **duemilaventi**, il giorno **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari in modalità telematica

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Presente
TOMIROTTI VALENTINA	Presente
LICON ANDREA	Presente
ANDRETTI ANGELO	Presente
MARI ROBERTO	Presente
RESCIGNO VITTORIO	Presente
DORINI MORENO	Presente
MANCINI ALESSANDRO	Presente
SCIRPOLI PASQUALINO	Presente
BONORA GUIDO	Presente
VANELLA MARA	Presente
BUOLI MONICA	Presente
BINDINI ANDREA	Assente
LUPPI MARIO	Presente
BASTIANINI MARCO	Assente
BETTONI GIANFRANCO	Assente
FACCHINI RENATA	Presente

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 3

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Della Casa Barbara..

Partecipa all'adunanza **Il Segretario Generale MELI BIANCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARI ROBERTO** – nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. **12** dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale di Porto Mantovano partecipa con una quota del 97,81% nel capitale sociale della società in-house ASEP Srl la cui compagine sociale è costituita da sole Amministrazioni comunali;
- con Deliberazione Consiliare n. 89 del 26/11/2015 il Comune di Porto Mantovano ha deliberato di trasformare la società Asep Spa in Asep Srl modificando conseguentemente lo statuto sociale al fine di qualificare la società in *in-house*;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27/04/2017 è stata approvato l'adeguamento dello Statuto della Società Partecipata *in house* ASEP Srl al "Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica", modificando conseguentemente lo Statuto della Società come riportato nell'*Allegato A*), in recepimento ed in ottemperanza al sopravvenuto D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e in coerenza con le prescrizioni del D. Lgs. n. 50/2016;
- in forza delle clausole statutarie, del regolamento sul controllo analogo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 26/11/2015 come modificato in data odierna dal Consiglio Comunale con proprio precedente provvedimento e della convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto su ASEP Srl approvata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 26/11/2015, il Comune di Porto Mantovano e gli altri Comuni soci esercitano su ASEP Srl un controllo analogo a quello che gli stessi Enti esercitano sui propri «servizi interni»;

Considerato che:

- l'art. 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche) del D. lgs. 175/2016 di fatto amplia le attività che possono essere ricomprese nell'oggetto sociale delle società in-house prevedendo che " 2. *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*
 - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

3. *Omissis.*

4. *Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti."*

- l'art. 16 (*società in house*) del sopraccitato D. Lgs. 175/2016 al comma 3 prevede che “*gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società*”;

- l'art. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico) del D. Lgs. 50/2016 al comma 1 stabilisce che “*Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

a) *l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*

b) *oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*

c) *nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*

- l'art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house) del D. Lgs. n. 50/2016 al comma 1 prevede che, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, venga istituito presso l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house e che l'iscrizione nell'elenco avvenga a seguito di domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'ANAC ha definito con le Linee Guida n. 7/2017;

Considerato che il Comune di Porto Mantovano in data 30.01.2018 protocollo ANAC n. 9205/2018, ha presentato domanda ai fini dell'iscrizione di ASEP SRL nell'Elenco delle amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del d.lgs. 50/2016;

Preso atto che ANAC con riferimento alla richiesta di iscrizione di ASEP Srl al registro delle società in house, assunta al protocollo ANAC n. 9205/2018, ha paventato delle criticità e delle carenze dei requisiti del regime di *in house providing*, così come richiesti dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici e dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. 175/2016, in quanto non vengono ravvisati da ANAC elementi utili a confermare un esercizio congiunto del controllo analogo sulla società ASEP SRL;

Considerato che uno dei requisiti necessari dell'istituto dell'*in house providing* è che le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti ed affidanti esercitino congiuntamente un effettivo controllo analogo secondo le previsioni dei commi 2 e 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 50/2016;

Atteso quindi che la vigente normativa prescrive che ciascuna amministrazione socia eserciti “*un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata*” attraverso “*poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario*” (punto 6.3 delle Linee guida ANAC n. 7), ma soprattutto che tale controllo sia strutturale e riferito alla gestione societaria dell'organismo *in house* e non può essere limitato alle sole fasi esecutive afferenti alla qualità dei servizi resi (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 6 maggio 2002, n. 2418; Consiglio di Stato, sez. V, 26 maggio 2015, n. 2602; Corte dei Conti, Sezione

regionale di controllo per il Lazio, Deliberazione 2/2015/PRSP del 20 gennaio 2015);

Preso atto che secondo Anac, come evidenziato dalla nota prot. n. 81622 del 16/10/2019, la sopraccitata condizione di influenza determinante di ciascun ente socio, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata, nello statuto e nella convenzione che regolamentano il controllo analogo su ASEP Srl non viene garantita, ma, viceversa, dall'esame condotto da ANAC della Convenzione ex art. 30 del TUEL approvata con D.C.C. n. 89/2016 e sottoscritta dai Comuni soci affidanti il 29.07.2016 per la disciplina del controllo analogo congiunto attraverso il "Organismo di coordinamento dei soci" tra i Comuni, non viene riservata al predetto organismo alcun potere decisionale bensì si prevedono meri poteri di controllo e di rilascio di pareri che non vincolano l'assemblea dei soci, a cui spettano in definitiva le decisioni;

Dato atto pertanto della necessità di adeguare gli strumenti per l'esercizio del controllo analogo congiunto rappresentati dallo Statuto sociale e dalla convenzione ex art. 30 del D. lgs. 267/2000 alle prescrizioni di ANAC contenute nella nota assunta al protocollo del Comune di Porto Mantovano n. 23467/2019 in merito alla necessità di regolamentare diversamente l'esercizio del controllo analogo congiunto su ASEP Srl da parte dei soci;

Rilevato che lo statuto sociale riportato nell'allegato A) al presente provvedimento, in più articoli regola l'attuazione del controllo analogo congiunto dei soci pubblici sulla società e i poteri, la composizione e i compiti del coordinamento dei soci ed in particolare all'art. 26 prevede:

- che i soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'istituzione di un organismo denominato "COORDINAMENTO DEI SOCI" di cui al precedente art. 25 – lett. a) il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, di autorizzazione sulle materie rimesse alla decisione dei soci sulla base del presente statuto, valutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione e amministrazione della società e le cui modalità di nomina, composizione e criteri di funzionamento sono disciplinati mediante convenzione tra i soci ex ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- che il Coordinamento dei soci è investito di tutti i poteri definiti nella Convenzione sottoscritta dai soci e che viene approvata dai Consigli Comunali dei Comuni Soci, al fine di dare concreta attuazione al controllo analogo congiunto dei soci sulla società;

Rilevato altresì che al fine di definire secondo le prescrizioni di ANAC il funzionamento e i compiti del COORDINAMENTO DEI SOCI di ASEP SRL per dare piena attuazione al controllo analogo congiunto dei soci sulla società, risulta necessario rivedere la vigente convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 26/11/2016;

Considerato che la composizione e le modalità operative di funzionamento del COORDINAMENTO DEI SOCI vengono demandati agli artt. 11, 25 e 26 dello statuto di ASEP Srl (allegato A), al Regolamento sul controllo analogo sulle società in house di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 88/2016 come modificato in data odierna dal Consiglio Comunale con proprio precedente atto e alla Convenzione sul controllo analogo congiunto che viene approvata con il presente provvedimento (allegato B) e che dovrà essere sottoscritta fra i soci in conformità al regolamento attuativo del Controllo Analogo;

Dato atto pertanto che è volontà dell'amministrazione confermare la qualifica della società ASEP Srl quale società operante in regime di in house providing e garantire l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla stessa da parte dei soci pubblici;

Visti:

- lo Statuto approvato dal Consiglio di Amministrazione della società e presentata all'Ente da ASEP Srl che viene riportato nell'allagato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la convezione ex art. 30 del D. lgs. 267/2000 per l'esercizio del controllo analogo congiunto su ASEP Srl riportata nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato infine atto che con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, al fine di rendere effettivo, efficace e forte il controllo sulle società partecipate che operano con l'istituto dell'in-house providing, il Comune di Porto Mantovano ha approvato delle modifiche al regolamento sul controllo analogo al fine di rendere coerente il regolamento approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 26/11/2016 alle prescrizioni di ANAC;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 che definisce le funzioni del Consiglio;

Visti il D. lgs. 175/2016 e s.m.i. e il D. Lgs. 50/2016;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio dell'Ente;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Ragioneria, Tributi, Controllo di Gestione e Partecipazioni;

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'adeguamento dello Statuto della Società Partecipata *in house* ASEP Srl in ottemperanza alle richieste di ANAC, modificando conseguentemente lo Statuto della Società come riportato nell'*Allegato A*), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di modificare secondo le richieste di ANAC, la convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, fra gli enti locali soci della Società ASEP Srl per la realizzazione di un controllo in comune e congiunto sulla società partecipata in house providing ASEP Srl , analogo a quello esercitato sui propri servizi (*cd controllo analogo congiunto*), approvando la convenzione riportata nell'*Allegato B*), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di dare mandato al Sindaco o suo delegato a partecipare all'assemblea dei soci a tal fine convocata per apportare le modifiche allo Statuto riportate nell'*Allegato A*);
- 5) di dare la presente provvedimento immediata esecutività al fine di dare tempestiva esecuzione al complesso percorso di modifica dello statuto della società.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal:

*Responsabile del servizio interessato;
Responsabile del settore finanziario*

Verbalizzazione:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ La parola al Sindaco”.

SINDACO: “ Io non ho nulla da aggiungere rispetto a quanto detto, proprio perché prima ho cercato di fare un excursus storico di come si sono svolti i fatti. Come quindi già detto, le proposte di modifica dello Statuto sono quelle indicate da ANAC, come pure le indicazioni sono state recepite nella convenzione tra i soci.

Prima ho dimenticato di dire che questi atti, quindi il Regolamento, lo Statuto e la convenzione tra i soci, verranno approvati in tutti i Consigli dei Comuni soci di ASEP che affidano alla Società stessa. Questa sera sono stati approvati nel Consiglio di Castel D’Ario, di San Giorgio Bigarello – io mi auguro che verranno approvati a Porto Mantovano – e i prossimi giorni nel Consiglio di Castelbelforte”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Ci sono interventi? Poiché nessuno chiede di intervenire, pongo ai voti il punto n. 12”.

Consiglieri presenti in aula al momento del voto in modalità telematica n. 14.

Risultano assenti i consiglieri Bindini, Bastianini, Bettoni.

Voti favorevoli n. 11 (Salvarani, Tomirotti, Licon, Andreotti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella), contrari nessuno, astenuti n. 3 (Buoli, Luppi, Facchini).

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Pongo ai voti l’immediata eseguibilità della delibera”.

E SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 11 (Salvarani, Tomirotti, Licon, Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella), contrari nessuno, astenuti n. 3 (Buoli, Luppi, Facchini), immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente
MARI ROBERTO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATO A)

Statuto di ASEP Srl modificato

Nota: Le modifiche allo statuto sono evidenziate

STATUTO
“A.SE.P. S.R.L.”

Art. 1 - Denominazione

1.1 È costituita una Società a responsabilità limitata denominata “A.SE.P. S.R.L.”.

Art. 2 - Sede

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Porto Mantovano (MN).

2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell’organo di Amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all’ufficio del Registro delle Imprese.

2.3 Potranno essere istituite o soppresse, in Italia, filiali, succursali, agenzie, uffici con deliberazione dell’organo di Amministrazione.

2.4 La decisione dell’organo di Amministrazione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea dei soci.

2.5 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 3 - Oggetto

La società “ASEP srl ” è una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico dedicata allo svolgimento di servizi e attività di interesse generale a favore prevalentemente dei territori degli Enti Pubblici.

Ai sensi dell’art. 165, comma 3 del D. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, oltre l'ottanta per cento del suo fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci.

La società (senza fare ricorso al mercato del capitale di rischio) ha per oggetto le attività sotto descritte.

A.

Le seguenti attività verranno espletate tramite disciplinari di servizio definiti da parte degli enti soci in regime di affidamento diretto:

A.1) servizi di interesse generale rivolti alla persona

- gestire farmacie ed attività accessorie, di informazione e promozione della salute e quindi il commercio al dettaglio e all'ingrosso di specialità medicinali, prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria e di erboristeria, di prodotti dietetici ed omeopatici e di ogni altro bene affine e/o complementare che possa essere utilmente commerciato nell'ambito dell'attività' delle farmacie e degli esercizi di prodotti sanitari;
- realizzare prodotti officinali, altre specialità medicinali, prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e prodotti affini ed analoghi;
- effettuare test diagnostici direttamente e/o in collaborazione con strutture sanitarie;

- realizzare progetti, effettuare attività di consulenza, formazione, aggiornamento relativi all'area dei servizi socio - assistenziali, sanitari, sociali e dei servizi alla persona in genere;
- esercitare attività di assistenza domiciliare, la prestazione di servizi alla persona e di informazione in materia di tutela della salute e prevenzione degli stati patologici, le attività socio – assistenziali;
- gestire asili-nido;
- realizzare e gestire attività culturali, centri ricreativi, culturali, sociali e biblioteche, nonché collaborare alle attività e alla realizzazione delle diverse iniziative e manifestazioni, sportive e socio-culturali promosse dalle Amministrazioni pubbliche;
- gestire: case di riposo per anziani; residenze sanitarie per anziani e portatori di handicap; strutture socio sanitarie per anziani e portatori di handicap; strutture sanitarie e sociali per l'attuazione di servizi rivolti ad anziani e portatori di handicap; alloggi protetti e centri di sollievo; centri diurni per anziani e portatori di handicap; strutture sanitarie, assistenziali, specialistiche, polispecialistiche e comunque necessarie allo svolgimento di attività di carattere sanitario, socio-sanitario, assistenziale e sociale per anziani e portatori di handicap. Le case di riposo e le strutture residenziali potranno essere messe a disposizione per la erogazione di servizi quali, in via non esaustiva, l'attività' di ristorazione ed assistenza domiciliare; la gestione di centri diurni; le attività sanitarie riabilitative; i corsi di formazione e consulenza; le attività di sensibilizzazione ed animazione mediante l'organizzazione di manifestazioni culturali; la gestione di palestre e piscine; il servizio di pulizie e lavanderia; il servizio di vigilanza e custodia;
- gestire il trasporto scolastico e di persone in genere, nonché servizi di trasporto culturali – scolastici nonché la preparazione dei pasti e loro somministrazioni e gestione di mense;

A.2) servizi di interesse generale rivolti alla tutela del territorio:

- gestire il servizio di igiene urbana in aree pubbliche di uso pubblico e/o privato ivi comprese le piazzole ecologiche e svolgere servizi di pulizia di edifici, compresa l'attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- gestire il servizio di piantumazione, pulizia e manutenzione del verde, delle aree attrezzate per il tempo libero e per l'attività' sportiva, delle aree verdi, parchi, giardini;
- gestione della manutenzione delle strade e marciapiedi, caditoie, pozzetti e segnaletica orizzontale e verticale;
- gestire le attività di servizio cimiteriale, nonché realizzare interventi di costruzione e manutenzione cimiteriale (loculi, tombe, etc.); la costruzione di manufatti cimiteriali; servizi di luce votiva e accessori all'edilizia cimiteriale (lapidi, marmi, eccetera) e qualsiasi altro accessorio o materiale presente nell'ambito cimiteriale;
- Gestione e manutenzione degli immobili di proprietà degli Enti Pubblici soci a qualunque titolo affidati;

A.3) attività assimilate a servizi pubblici per il territorio

- svolgere attività di servizio e di supporto alle funzioni comunali di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi e di tutte le altre entrate comunali;
- assumere, in conformità a quanto previsto dall'art. 52, comma 5 lettera b, del Decreto Legislativo 15/12/97 n. 446 e s.m.i, lo svolgimento di attività di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di tutte le altre attività comunali;
- produzione di servizi di supporto e amministrativi strumentali all'attività degli Enti Pubblici soci necessari per lo svolgimento di funzioni di loro competenza;

B.

La società potrà altresì espletare tutti gli altri servizi ed attività connessi e complementari a quelli sopra indicati.

C.

In considerazione della natura di società *in-house* di ASEP Srl, oltre l'ottanta per cento (80%) del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti pubblici soci nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di servizi di interesse generale e di tutela della concorrenza e può svolgere in via del tutto marginale l'attività di servizi affidatigli da enti pubblici locali non soci a condizione che tale produzione ulteriore permetta alla società di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società .

D.

Sono espressamente esclusi tutti quei servizi ed attività che la legge riconosce come di competenza esclusiva di specifiche categorie professionali.

E.

Per il conseguimento del proprio oggetto sociale la società potrà infine, in via non prevalente, ai sensi e nel rispetto del decreto legislativo 24/02/1998 n. 58:

- esercitare tutte quelle attività immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale;
- rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali per obbligazioni proprie.

F.

La società potrà inoltre assumere finanziamenti dai propri soci, sia a titolo oneroso che gratuito, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

Per le attività di progettazione, esecuzione, direzione e collaudo di lavori, ricadenti nell'ambito dei servizi affidati in via diretta alla società, si dovranno rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i. .

Unicamente per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà stipulare contratti e compiere operazioni e negozi mobiliari ed immobiliari, finanziari, commerciali ed industriali di qualsiasi genere e natura, nonché prestare garanzie, anche reali, per obbligazioni proprie nei confronti di terzi, in base alle autorizzazioni ricevute dagli enti soci, espresse secondo le modalità previste nel presente statuto.

Art. 4 - Durata

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art.5 - Capitale

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 1.000.000,00 (un milione di euro) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

5.2 Tutte le quote di partecipazione devono rimanere in proprietà di enti pubblici.

Ai fini del presente statuto sono considerati enti pubblici anche le Società a totale partecipazione — diretta o indiretta — di enti pubblici il cui capitale sia incedibile per disposizione di legge o di statuto. E' da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote di partecipazione idoneo a far venir meno la totale partecipazione pubblica al capitale sociale, ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di quote di partecipazione effettuato in violazione della previsione di cui sopra.

5.3 Il capitale può essere aumentato con deliberazione dall'assemblea, anche con conferimenti di beni in natura, crediti e diritti suscettibili di valutazione economica.

5.4 Le quote sociali possono essere attribuite anche in misura non proporzionale ai conferimenti.

Art. 6 - Variazioni del capitale

6.1 Il capitale sociale può essere aumentato, con conferimenti in denaro e in natura, con deliberazione dell'assemblea dei soci, la quale può altresì delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per realizzare l'aumento, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

6.2 La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non siano stati integralmente eseguiti i conferimenti.

6.3 Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro i soci hanno un diritto di opzione in proporzione alle loro quote di partecipazione, da esercitare entro il termine, indicato dalla decisione dei soci, comunque non inferiore a giorni trenta dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto.

6.4 Ai soci che hanno esercitato il diritto di opzione spetta il diritto di prelazione sull'aumento di capitale non optato. L'esercizio della prelazione deve avvenire contestualmente a quello di opzione.

6.5 Il diritto di opzione può essere escluso o limitato purché la deliberazione di aumento del capitale sia adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale. Ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C.

6.6 Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, anche con offerte di quote ai terzi che rispondono ai requisiti di cui all'art. 5.2, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni della esclusione o limitazione ovvero, se l'esclusione deriva da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione.

6.7 L'esclusione del diritto di opzione ai soci pubblici non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.

Art.7 — Recesso

7.1 Il diritto di recesso spetta unicamente:

- a) nei casi stabiliti dall'articolo 10 del presente statuto;
- b) ai soci che non hanno concorso al cambiamento dell'oggetto o del tipo di Società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca della liquidazione, alla eliminazione di cause di recesso previste dallo statuto, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto previsto dallo statuto o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ex art.2468 quarto comma C.C.;
- c) ai soci che non hanno concorso alla approvazione delle deliberazioni di modifica dello statuto introduttive o soppressive di clausole compromissorie;

7.2 Qualora la Società revochi la deliberazione che legittima il recesso ovvero deliberi lo scioglimento, lo stesso non può più essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia.

7.3 Il diritto di recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta.

7.4 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata del socio intervenuto inviata alla Società entro tre giorni dalla chiusura dell'assemblea che ha assunto la deliberazione che legittima il recesso ovvero, mediante lettera raccomandata del socio non intervenuto inviata alla Società entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che legittima il recesso ovvero dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima il recesso, quando questo sia diverso da una decisione soggetta ad iscrizione nel Registro delle Imprese; nella lettera devono essere indicati le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento e l'importo della quota posseduta per cui il recesso viene esercitato.

7.5 I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al valore di mercato del patrimonio netto della Società al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo su tale valore, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il comma 10 dell'articolo 1349 Codice Civile.

7.6 Il rimborso della partecipazione deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla data di comunicazione alla Società della volontà di esercitare il diritto di recesso; esso può avvenire anche mediante acquisto della partecipazione da parte degli altri soci, che rispondono ai requisiti di cui all'art. 5.2 che precede, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, che comunque deve rispondere dei requisiti di cui all'art. 5.2.

7.7 Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del Codice Civile e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione, la Società viene posta in liquidazione.

Art. 8. Versamenti e finanziamenti dei soci

8.1 I soci, su richiesta dell'organo amministrativo, possono, aderendo alla richiesta, effettuare a favore della Società finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

8.2 In caso di versamenti in conto futuro aumento di capitale, le relative somme possono essere utilizzate a diretto aumento di capitale sociale ovvero per la copertura di eventuali perdite, previa decisione dei soci nel rispetto delle norme che disciplinano l'azione degli enti locali soci di società di capitali.

Art. 9 - Quote

9.1 Le quote conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale.

9.2 Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, individuato per iscritto.

9.3 Il possesso anche di una sola quota comporta l'adesione al presente statuto ed alle deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità alla legge e allo statuto, salvo il diritto di recesso disciplinato dallo statuto stesso.

9.4 Non è consentito porre in essere alcun negozio che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle quote di partecipazione, nè costituire

pegni o usufrutti sulle stesse e comunque le quote dovranno essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle stesse.

Art. 10 - Trasferimento delle partecipazioni - clausola di gradimento – Esclusione del socio

10.1 Il socio che intenda trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie quote di partecipazione deve inviare all'organo amministrativo e agli altri soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede della Società ed al domicilio dei soci come risultante dal libro soci, comunicazione che indichi la quota di partecipazione che si intende trasferire, il corrispettivo concordato o l'equivalente in denaro, le generalità del cessionario e, ove questo sia una Società, le generalità del titolare delle quote finali di controllo, nonché ogni altra condizione o pattuizione relativa ai trasferimento ipotizzato, dando prova dell'esistenza e provenienza dell'offerta del terzo. Nella espressione "trasferimento per atto tra vivi di quote di partecipazione" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in Società, vendita in blocco, ecc.,) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali sulle quote della Società. Agli altri soci spetta un diritto di prelazione da esercitarsi, da parte di ciascuno, in proporzione alla quota di capitale rispettivamente posseduta. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, ciascun socio deve comunicare all'organo amministrativo ed al socio alienante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede della Società ed al domicilio del socio quale risultante dal libro soci, se intende esercitare il diritto di prelazione ad asso spettante. Il socio che abbia dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione è tenuto altresì, pro-quota, all'acquisto della quota di partecipazione e dei diritti sulle medesime, per i quali gli altri soci non abbiano esercitato la prelazione. Nel successivo termine di trenta giorni, il socio alienante, sulla base delle comunicazioni pervenutegli, comunica all'organo amministrativo ad ai soci che hanno esercitato la prelazione, per lettera raccomandata come sopra previsto, il valore nominale delle quote e dei diritti che cederà a ciascuno.

10.2 Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato, il cessionario non socio deve essere di gradimento dell'assemblea dei soci. A tal fine il socio che intende trasferire la propria quota chiede all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea entro 30 giorni. Se l'assemblea non si riunisce nel termine o non delibera, il gradimento si intende concesso. Viceversa il rifiuto del gradimento deve essere tempestivo, esplicito e motivato per qualsiasi circostanza. Il rifiuto del gradimento non motivato a norma del comma precedente attribuisce al socio che ha manifestato intenzione di vendita il diritto di recesso alle condizioni previste dall'art.7 che precede, fatta eccezione il caso in cui l'assemblea dei soci individui, a parità di condizioni di trasferimento, un altro cessionario di proprio gradimento.

10.3 Il recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dalla data di iscrizione al registro imprese della Società.

10.4 Non spetta il diritto di prelazione e di gradimento per i trasferimenti di quote, così come definiti al precedente articolo 10.2, fatti dal socio a Società dallo stesso partecipate — direttamente o indirettamente — il cui capitale sia interamente detenuto da enti pubblici e con capitale incedibile per legge o per statuto.

10.5 In caso di trasferimento di quota in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non ha diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

10.6 I trasferimenti di quote, sia a titolo oneroso che gratuito, come previsti dal comma 10, che precede, avranno effetto nei confronti della società unicamente nel caso in cui il cessionario o il beneficiario del trasferimento risponda ai requisiti di cui all'art. 5.2 che precede. In ogni altro caso il trasferimento non sarà opponibile alla società ed il beneficiario non potrà esercitare i diritti di socio.

10.7 Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi della seguente circostanza, da intendersi quale fattispecie di giusta causa, in quanto la permanenza del socio inficerebbe la legittimità degli affidamenti ricevuti direttamente dalla società e quindi la possibilità di operare della stessa: - non possedere i requisiti di cui all'art. 5.2 che precede;

10.8 L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino l'80% (per cento) del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

10.9 L'esclusione è tempestivamente comunicata al socio escluso e ha effetto a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo alla spedizione della comunicazione.

Dalla spedizione della comunicazione di esclusione, decorrono i termini di cui all'articolo 2473 per il rimborso della partecipazione al socio escluso; ai sensi dell'articolo 2473 bis non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale.

10.10 Al socio escluso compete il rimborso della propria quota che viene determinata dalla somma di due addendi: un addendo determinato secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 2473 terzo comma del codice civile ed un altro addendo pari all'interesse, al saggio legale, maturato sul valore del primo addendo da rimborsare, dalla data di entrata in possesso della quota fino al momento del rimborso.

Art. 11 - Decisioni dei soci: competenze e diritti particolari

11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci la seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio e destinazione del risultato d'esercizio;
- b) nomina dell'organo amministrativo;
- c) nomina dall'organo di controllo e/o di revisione e determinazione dei relativi poteri, competenze e compensi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti;
- d) determinazione dell'eventuale compenso spettante agli amministratori;
- e) modifiche dello statuto;
- f) decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, determinando nello statuto una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) approvazione del Bilancio preventivo e del Piano triennale;
- h) acquisizione e cessione di partecipazioni in Società ed enti pubblici, non previsti nel Bilancio preventivo;
- i) autorizzazione — all'organo amministrativo — al compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel Bilancio preventivo.
- j) autorizzazione — all'organo amministrativo — al compimento di operazioni di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel Bilancio preventivo.
- k) autorizzazione — all'organo amministrativo — alla vendita o all'affitto dell'azienda o di rami d'azienda;
- l) autorizzazione — all'organo amministrativo — alla compravendita di immobili o al compimento di atti di disposizione di diritti reali su immobili;
- m) autorizzazione — all'organo amministrativo — alla locazione a terzi di tutte o parte delle proprietà immobiliari, non prevista nel Bilancio preventivo;
- n) autorizzazione — all'organo amministrativo — alla sottoscrizione di nuovi contratti di appalto di servizio con gli enti pubblici partecipanti, o affidanti e/o alla modificazione degli stessi non previsti nel Bilancio preventivo.
- o) nomina dei componenti del Coordinamento dei Soci, in conformità a quanto previsto dagli artt. 25 e 26 di questo Statuto e dalla Convenzione ex art. 30 del D. lgs. n. 267/2000, stipulata dagli enti soci della società, che abbiano affidato alla stessa propri servizi pubblici.

11.2 I soci pubblici deliberano su tutte le scelte strategiche e le politiche aziendali.

11.3 I soci decidono inoltre sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.4 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, tranne nei casi previsti dal comma seguente.

11.5 Ai sensi dell'art. 2468 del codice civile ai singoli soci, disgiuntamente fra loro in ragione dei servizi da ciascuno di essi affidati alla Società, vengono riconosciuti i seguenti diritti particolari riguardanti l'amministrazione della Società:

- a) decisione in ordine all'attivazione di indagini di "customer satisfaction" sui servizi erogati dalla Società sul territorio di competenza del socio;
- b) decisione sulla individuazione del sistema di monitoraggio della qualità sui servizi erogati dalla Società sul territorio di competenza del socio;
- c) decisione sulle caratteristiche delle "carte dei servizi" da allegare ai disciplinari dei servizi erogati dalla Società sul territorio di competenza del socio.

Art.12 — Assemblea dei soci convocazione

12.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo o da un amministratore a ciò delegato presso la sede legale, ovvero in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Provincia di Mantova.

12.2 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

12.3 L'assemblea viene convocata mediante avviso inviato ai soci, al rispettivo domicilio risultante dal Registro Imprese, con lettera raccomandata con avviso di ritorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero con qualsiasi altro mezzo che ne garantisca l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

12.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

12.5 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

12.6 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art.13 — Assemblea dei soci intervento in assemblea

13.1 Hanno diritto di intervento all'assemblea i soci risultanti dal Registro Imprese.

13.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

13.3 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, nella quale devono essere contenuti poteri ed obblighi del rappresentante, da altro soggetto, anche non socio, che non sia dipendente, o amministratore o sindaco della Società.

13.4 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 14 — Presidenza e verbalizzazione

14.1 Nel caso in cui la Società sia amministrata da un amministratore unico, l'assemblea è presieduta da questo, o, in sua assenza, da persona designata dagli intervenuti. Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, l'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal vice—presidente, se nominato, ovvero da persona designata dagli intervenuti.

14.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra i soci.

14.3 Le deliberazioni dell'assemblea risultano da processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Il verbale deve essere iscritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

14.4 Nei casi di legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Art.15 — Decisioni dei soci - quorum

15.1 Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea dei soci è regolarmente costituita e vota e delibera con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale.

Art.16 - Amministrazione della Società

16.1 La Società è amministrata alternativamente:

- a) da un amministratore unico;
 - b) da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, nominati secondo modalità tali da garantire che sia costituito per almeno un terzo dei suoi componenti dal genere meno rappresentato.
- In assemblea, prima di procedere alla nomina degli amministratori, i soci determinano la forma dell'organo amministrativo.

Nel caso di consiglio di amministrazione, due componenti del consiglio di amministrazione, fra i quali il Presidente del consiglio di amministrazione, sono nominati direttamente dal Comune di Porto Mantovano ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 codice civile. Il terzo componente è nominato dall'assemblea dei soci.

Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri, le attribuzioni e le facoltà del consiglio di amministrazione, del suo presidente e dell'amministratore delegato, così come previste per legge e dal presente statuto.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica massimo tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

16.2 L'elezione dell'organo amministrativo avviene a scrutinio palese.

16.3 L'amministrazione della Società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

16.4 Gli amministratori devono essere di indiscussa probità ed essere scelti fra persone che abbiano provata competenza professionale, per studi compiuti e/o funzioni dirigenziali e/o incarichi professionali svolti.

16.5 Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza stabilito dall'art. 2390 c.c., fatto salvo espressa autorizzazione dell'assemblea dei soci.

16.6 L'organo amministrativo ha i poteri per l'amministrazione della Società, nei limiti previsti dal presente statuto all'art. 11 che precede, i cui atti ivi indicati potranno essere compiuti dall'organo amministrativo solamente previa autorizzazione risultante da decisione dei soci.

16.7 L'organo amministrativo può nominare un direttore generale, anche fra persone estranee alla Società, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, e stabilendo eventualmente un apposito compenso.

Art.17 — Funzionamento del consiglio di amministrazione

17.1 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica fino all'assemblea successiva.

17.2 Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati decadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

17.3 Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nella sua prima riunione elegge fra i suoi membri un presidente e può nominare un vice presidente, che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.

17.4 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

17.5 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dall'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

17.6 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

17.7 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio della Provincia di Mantova.

17.8 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando ad esse intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

17.9 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

17.10 Il consiglio è in ogni caso validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri e i membri dell'organo di controllo, ove nominati.

17.11 Il consiglio nomina, in occasione di ogni riunione, un segretario, anche estraneo al consiglio stesso.

17.12 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la determinazione per la quale ha votato il presidente.

17.13 Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ovvero singole categorie di atti ad uno dei suoi membri — che in tal caso assume la carica di amministratore delegato — escluso il presidente, determinando i limiti della delega. Una delega non esclude le altre ed il

consiglio ne determina l'estensione. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2381 del C.C. e non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 del C.C. nonché le seguenti materie:

- a) compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel Bilancio preventivo;
- b) compimento di operazioni di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel Bilancio preventivo.

17.14 Al Presidente spettano i poteri di rappresentanza istituzionale nei rapporti con i soci.

Art.18 - Rappresentanza legale

18.1 La rappresentanza legale della Società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, se nominato.

18.2 La rappresentanza legale della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 19 - Compensi degli amministratori

19.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio come indicato ai commi successivi.

19.2 L'assemblea dei soci delibera di attribuire:

- a) al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso nei limiti previsti dalla normativa vigente per gli amministratori delle società a totale partecipazione pubblica, senza riconoscimenti di indennità di risultato;
- b) un gettone di presenza agli altri componenti il Consiglio di Amministrazione.

In caso di amministratore unico spetta ai soci la determinazione del compenso a lui spettante secondo le regole previste, dal presente statuto, per il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

19.3 In caso di modifiche normative che prevedano un riduzione del limite massimo dei compensi attribuibili, al fine di tenere conto di sopravvenute modifiche legislative, il compenso verrà ridotto al fine di renderlo coerente con i limiti di legge, senza la necessità di modificare il presente statuto.

Art. 20 - Organo di controllo e/o di revisione

20.1 Qualora obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, l'assemblea dei soci nomina un organo di controllo — monocratico o collegiale — e/o di revisione, determinandone le competenze, i poteri e i compensi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. In caso di organo di controllo collegiale, i relativi membri sono nominati secondo modalità tali da garantire che detto organo sia composto per almeno un terzo dei suoi componenti dal genere meno rappresentato.

Art. 21 - Bilancio preventivo e Piano Triennale

21.1 La Società redige un bilancio preventivo dell'esercizio successivo, contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività e servizi svolti;
- b) il programma degli investimenti con l'indicazione, per ciascuno dei servizi svolti e per ciascuno dei territori in cui essi vengono svolti, della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- c) le operazioni di finanziamento passivo;
- d) la previsione del risultato economico, rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art.2425 C.C.;
- e) il prospetto preventivo finanziaria, redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

Le scelte e gli obiettivi indicati nel Bilancio preventivo rappresentano la declinazione di quelli indicati dall'ente locale controllante o controllanti ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 quater e 170 comma 6 del D.lgs 18/08/2000 n. 267.

21.2 La società redige un Piano triennale aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del Bilancio preventivo.

Il Piano Triennale è redatto in coerenza con il Bilancio preventivo e ha durata triennale. Esso è articolato per i singoli servizi svolti dalla società mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.

Il Piano triennale comprende inoltre distintamente per esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio: è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

21.3 Il bilancio preventivo ed il Piano triennale sono predisposti dall'organo amministrativo entro il 30 novembre di ciascun anno e sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 31 dicembre, contiene in allegato la relazione illustrativa di commento dell'organo amministrativo ed ha carattere autorizzatorio nei confronti dello stesso, nel senso che questo può attuare solamente spese ed investimenti in esso previsti, nei limiti ivi previsti.

21.4 Il primo bilancio preventivo della Società verrà predisposto con riferimento all'esercizio 2016.

21.5 A consuntivo, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, l'organo amministrativo illustra all'assemblea dei soci le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel bilancio preventivo illustrando e motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto ivi previsto.

21.6 L'organo amministrativo che si trovi nella impossibilità di rispettare gli indirizzi approvati con il Bilancio preventivo, prima di operare, adotta apposita motivata determinazione da inviare al socio, unitamente alle proprie deduzioni o proposte. Tali modifiche devono essere preventivamente approvate dall'assemblea dei soci.

Art. 22 — Relazioni Periodiche

22.1 L'organo amministrativo redige semestralmente una relazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale in corso, unitamente al conto economico consuntivo del semestre trascorso, con annessa relazione esplicativa sui criteri di redazione, un rendiconto finanziario ed un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

22.2 Le relazioni semestrali vengono trasmesse ai soci accompagnate da una previsione di chiusura del conto economico dell'esercizio, che viene sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci.

22.3 L'organo amministrativo redige relazioni trimestrali da trasmettere ai comuni soci, entro i venti giorni successivi alla chiusura del trimestre, nella quali vengono illustrate la pianificazione dell'attività e lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel Bilancio preventivo, i relativi scostamenti e la illustrazione della corrente situazione gestionale e patrimoniale ed il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Art. 23 - Esercizi sociali, bilancio e utili.

23.1 Gli esercizi sociali decorrono dal 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre.

23.2 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

23.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

- a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo conformemente alle decisioni assunte dall'assemblea dei soci.

23.4 Per la gestione delle farmacie comunale dovrà essere tenuta apposita contabilità separata.

Art. 24 - Trasmissione degli atti ai soci

24.1 L'organo amministrativo è tenuto ad inviare tempestivamente ai soci il bilancio preventivo e le relazioni semestrali previsti dal presente statuto, nonché il bilancio d'esercizio, composto dai documenti previsti dalla legge e dal presente statuto e le deliberazioni dell'assemblea dei soci.

24.2 Gli organi amministrativi e tecnici dei soci hanno diritto di richiedere informazioni in merito alla gestione dei servizi ad essi resi dalla Società.

2.4.3 Su richiesta dei soci l'organo amministrativo deve produrre agli stessi apposita relazione sulla gestione dei servizi ad essi resi dalla Società.

Art. 25 - Controllo da parte dei soci.

25.1 Per la gestione in regime di affidamento diretto di servizi per i soci, la Società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi, quindi assoggettata ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità:

a) a mezzo di un apposito organismo di controllo – Coordinamento dei soci - che assicura, da parte dei soci, non solo il controllo congiunto sull'attività societaria, ma anche il controllo sull'attività gestionale, esprimendosi preventivamente sulle materie rimesse alla decisione dei soci sulla base del presente statuto ed in conformità alla **convenzione ex art. 30 del D. lgs. n. 267/2000, stipulata dagli enti soci della società**, nonché prevede le designazioni dei componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, al fine di dare una adeguata rappresentanza ai soci;

b) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente statuto e precisamente:

b.1 con riferimento al controllo sull'andamento economico gestionale:

b1.1 controllo preventivo: ai sensi dell'art. 21 viene predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dai soci enti locali il Bilancio preventivo ed il Piano triennale;

b1.2 controllo concomitante: ai sensi dell'art. 22 vengono predisposte relazioni periodiche trimestrali e una semestrale;

b1.3 controllo consuntivo: ai sensi dell'art. 23 attraverso l'approvazione del bilancio consuntivo che contiene anche una relazione sugli scostamenti con il Bilancio preventivo;

b.2 con riferimento al controllo sulla qualità dell'amministrazione:

b.2.1 ai sensi dell'art. 11 che prevede la limitazione dei poteri di gestione dell'organo amministrativo con espansione dei poteri in capo ai soci che divengono di natura autorizzatoria all'organo amministrativo per le attività più rilevanti e strategiche che devono essere approvate nel bilancio preventivo e qualora non vi siano previste devono essere autorizzate autonomamente secondo il combinato disposto degli art. 16, 17 e 21, e ai sensi dell'art. 11 comma 5 che riserva potere autonomo al socio ente locale in talune decisioni che riguardano la gestione del proprio servizio;

b.2.2 ai sensi del presente comma che impone l'adozione da parte della società di modelli organizzativi coerenti con la legge 231/2001, la legge 190/2012, con le procedure di trasparenza ex D.lgs 33/ 2013 e con le linee guida approvate dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella Determinazione n. 8 del 17/6/2015;

b.2.3 ai sensi del presente comma che impone l'adozione del regolamento per il reclutamento del personale ex art. 18 del D.L. 112/2008 ed il rispetto delle procedure previste dal d.lgs. n. 163/2006 per la scelta del contraente nei contratti passivi di appalto; b.3 con riferimento ai poteri ispettivi:

- ai sensi 24 sull'obbligo dell'organo amministrativo di trasmettere al socio ente locale i dati e le informazioni ivi previste;

- ai sensi dell'art. 24 sull'obbligo dell'organo amministrativo di relazionare al socio ente locale;

b.4 con riferimento alla dipendenza della Società dagli enti locali soci in materia di strategia e politiche aziendali:

b.4.1 ai sensi dell'art. 11 le decisioni più rilevanti e strategiche quali le politiche aziendali competono ai soci enti locali;

b.4.2 ai sensi dell'art. 21 il Bilancio preventivo declina gli indirizzi dei soci enti locali ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 quater e 170 comma 6 del D.lgs 267/2000:

c) mediante la definizione da parte degli enti soci ai sensi di quanto previsto all'articolo 3 — di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle normative di settore, degli statuti comunali e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla Società dai soci, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione.

Art. 26 – L'attuazione del controllo analogo dei soci pubblici sulla società e il coordinamento dei soci

26.1 I soci che hanno affidato in via diretta alla società propri servizi pubblici locali esercitano sulla società un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'istituzione di un organismo denominato "COORDINAMENTO DEI SOCI" di cui al precedente art. 25 – lett. a) il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, di autorizzazione sulle materie rimesse alla decisione dei soci sulla base del presente statuto, valutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione e amministrazione della società e le cui modalità di nomina, composizione, poteri e criteri di funzionamento sono disciplinati mediante convenzione tra i soci ex ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, da deliberarsi entro 30 giorni dall'approvazione del presente Statuto;

26.2 L'Organismo di Coordinamento dei soci è investito di tutti i poteri definiti nella Convenzione sottoscritta dai soci e nel Regolamento attuativo del Controllo Analogo approvato dai Consigli Comunali dei Comuni Soci, al fine di dare concreta attuazione al controllo analogo congiunto dei soci sulla società.

26.3 La composizione e le modalità operative di funzionamento del COORDINAMENTO DEI SOCI viene demandata alla Convenzione sottoscritta fra i soci in conformità al regolamento attuativo del Controllo Analogo approvato dai Consigli Comunali dei Comuni Soci.

Art. 27 - Scioglimento e liquidazione

27.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

Art. 28 - Norme di rinvio

28.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dell'atto costitutivo, valgono le norme del codice civile.

Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, fra gli enti locali soci di Società ASEP srl per la configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di servizi di interesse generale nella competenza degli enti locali e la realizzazione di un controllo in comune sulla società partecipate in house providing, analogo a quello esercitato sui propri servizi

L'anno _____, il giorno ___ del mese di _____, in presso

fra

- **Comune di Porto Mantovano**, con sede presso la residenza municipale, in.....Via, rappresentato da _____ in esecuzione della delib-erazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/__;
- **Comune di Castelbelforte**, con sede presso la residenza municipale, inViarappresentato da _____, in esecuzione della delibe-razione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/__;
- **Comune di San Giorgio Bigarello**, con sede presso la residenza municipale invia, rappresentato da _____, in esecu-zione della deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/__;
- **Comune di Castel d'Ario**, con sede presso la residenza municipale invia, rappresentato da _____, in esecu-zione della deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/__;
- **Comune di Medole** , con sede presso la residenza municipale invia, rappresentato da _____, in esecu-zione della deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/__;
- **Comune di Guidizzolo** , con sede presso la residenza municipale invia, rappresentato da _____, in esecu-zione della deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/__;
- **Comune di Bagnolo San Vito**, con sede presso la residenza municipale invia, rappresentato da _____, in esecu-zione della deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/__;
- **Comune di Casaloldo**, con sede presso la residenza municipale invia, rappresentato da _____, in esecu-zione della deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/__;

Tutti in appresso cumulativamente denominati anche **“gli Enti”** o **“i soci”** o genericamente **“le parti”**

premessso

- a) che gli Enti sono soci della società "ASEP srl" avente per oggetto di provvedere allo svolgimento di servizi pubblici locali o di interesse generale per i territori dei comuni soci;
- b) che la società è configurata quale società in "house providing" per la cui attività gli enti soci esercitano fra loro un controllo analogo congiunto;
- c) che, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati", prevedendo anche la costituzione di "uffici comuni", ovvero "la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti";
- d) che l'art. 26 dello statuto della società prevede l'impegno degli enti locali soci, che abbiano affidato alla società in via diretta propri servizi pubblici, a sottoscrivere un'apposita convenzione ex art. 30 del D. lgs. n. 267/2000, con cui disciplinare le modalità per garantire ai soci stessi di esercitare, in modo coordinato fra loro, sulla società, le funzioni di indirizzo e controllo sulle società partecipate in house providing, in modo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- e) che gli enti soci sottoscrittori della presente convenzione hanno affidato ad ASEP in via diretta propri servizi pubblici ;
- f) che la previsione di cui all'art. 26 dello Statuto di ASEP e la convenzione ex art. 30 del D. lgs. n. 267/2000 ivi richiamata riguardano i soli soci che hanno affidato alla società propri servizi;
- g) che pertanto l'esercizio del controllo analogo viene disciplinato da parte degli enti soci attraverso:
1. lo Statuto sociale;
 2. il Regolamento per il controllo analogo, che fa parte del regolamento che ogni ente ha adottato;
 3. la presente convenzione.

Ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Scopo della convenzione

- 1.1 I soci convengono sulla necessità di dare piena attuazione alla configurazione della Società quale organismo dedicato allo svolgimento di compiti di interesse dei soci stessi. A tal fine essi intendono disciplinare di comune accordo,

tramite la presente convenzione, l'esercizio coordinato e congiunto dei rispettivi poteri sociali di indirizzo e controllo sulla Società, per garantirsi tramite la stessa, in modo coordinato fra loro, l'esercizio di un potere di indirizzo e controllo congiunto sulle partecipate *in house providing* analogo a quello esercitato sui propri servizi.

1.2 La presente convenzione è stata deliberata dai partecipanti nelle forme e secondo le procedure stabilite per i regolamenti locali concernenti le forme ed i modelli organizzativi.

Articolo 2 – Finalità e Scopo della Società

2.1 La società "A.S.E.P. Srl " è uno strumento organizzativo dei soci enti pubblici locali, mediante il quale gli stessi svolgono servizi pubblici locali o di interesse generale prevalentemente a favore dei soci Enti Pubblici, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa, e un'organizzazione efficiente, efficace ed equilibrata nell'ordinamento dell'ente locale, per il perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui gli stessi soggetti soci sono portatori.

2.2 La società ha lo scopo di esercitare i servizi riportati all'art. 3 – Oggetto sociale dell'allegato statuto.

Articolo 3 - Durata, proroga, risoluzione, modificazioni e recesso

3.1 La durata della presente convenzione è fissata fino al 31/12/2050 (pari alla scadenza della Società), con decorrenza dal giorno della relativa sottoscrizione.

3.2 E' escluso il tacito rinnovo. Pertanto la proroga potrà essere determinata solo mediante sottoscrizione di apposito atto scritto da parte di tutti i sottoscrittori della presente convenzione.

3.3 Rimane comunque facoltà dei Soci determinare la risoluzione anticipata della convenzione, purché tale decisione sia adottata e deliberata da tutti i Soci sottoscrittori della presente convenzione.

3.4 Eventuali modificazioni della presente convenzione potranno avvenire solamente per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i soci sottoscrittori della stessa.

3.5 I soci non possono recedere unilateralmente dalla convenzione prima della sua naturale scadenza.

3.6 La perdita della qualità di socio della Società determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore della convenzione.

Articolo 4 - Statuto della Società

4.1 Lo statuto della Società tiene conto delle esigenze dei soci di:

- a) garantire che la Società sia in ogni caso vincolata a realizzare la propria attività prevalentemente a favore dei soci, loro aziende ed enti dipendenti, o società dai medesimi partecipate o affidatarie di servizi pubblici locali, in conformità alle vigenti previsioni normative, e comunque con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dell'insieme dei soci medesimi;
- b) limitare il potere di azione degli Organi societari attraverso il rinvio di materie alla preventiva autorizzazione dei soci;
- c) rafforzare il potere degli enti soci che partecipano congiuntamente in società *in house providing*, costituendo un organo collegiale competente ad esercitare sull'attività della stessa un controllo analogo congiunto, in conformità alle vigenti previsioni normative.

Articolo 5 - Coordinamento dei soci

5.1 Al fine di esercitare un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri servizi, gli enti soci istituiscono un apposito organismo di controllo denominato "Coordinamento dei Soci" (in seguito denominato per brevità anche **Coordinamento**).

5.2 I componenti del Coordinamento dei soci sono cinque. Ai fini della nomina dei componenti del Coordinamento, al Comune che detiene la maggioranza relativa spetta la nomina di due componenti, mentre agli altri soci enti pubblici spetta la nomina di tre componenti.

5.3 Il Coordinamento rappresenta la sede per l'esercizio del controllo di cui al comma 1. Esso è quindi sede di informazione, consultazione, valutazione, verifica, controllo preventivo, contestuale, successivo e discussione fra soci e tra la Società e i soci, e, pertanto, di controllo analogo congiunto dei soci sull'andamento generale dell'amministrazione della società, mediante l'esercizio di un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni significative della stessa. Alle proprie riunioni il Coordinamento può invitare l'Organo amministrativo, il Direttore generale, se nominato, ed i componenti del Collegio sindacale.

5.4 Al fine di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni significative della società, spettano al Coordinamento i seguenti compiti/funzioni, da esercitarsi mediante l'emanazione di provvedimenti o pareri di natura vincolante:

a) la determinazione degli indirizzi e degli obiettivi della società, comprensivi degli indirizzi in materia di personale e di assetto organizzativo, degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, degli indirizzi sul complesso delle spese di funzionamento della società di cui all'art. 19, comma 5 del D. lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

b) l'autorizzazione all'approvazione, da parte dei competenti Organi societari, della relazione previsionale, del bilancio preventivo e del rendiconto, dei piani degli investimenti e/o industriali, dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e di lungo periodo, nonché all'effettuazione di operazioni straordinarie fuori budget di importo superiore al 20% del fatturato della società relativo all'esercizio precedente, nonché di operazioni di acquisizione e/o di dismissione di cespiti immobiliari di valore superiore al 20% del fatturato della società relativo all'esercizio precedente.

5.5 Il Coordinamento verifica inoltre lo stato di attuazione degli obiettivi individuati nella relazione previsionale, nei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, accertandone gli eventuali scostamenti. A tali fini, l'Organo amministrativo della società inoltra al Coordinamento, in tempo utile per il relativo esame, la bozza degli atti soggetti ad approvazione o a parere preventivo vincolante. Nel caso di eventuali scostamenti o criticità rispetto al budget annuale, l'Organo amministrativo è tenuto ad informare tempestivamente il Coordinamento, al fine di consentire il compiuto esercizio dei suoi poteri di controllo. Il Coordinamento si esprime per iscritto sugli argomenti di propria competenza e trasmette le proprie determinazioni all'Organo amministrativo della società.

5.6. Il Coordinamento può inoltre chiedere all'Organo amministrativo ulteriori relazioni periodiche sull'andamento della gestione e sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche al fine di individuare eventuali azioni correttive in caso di scostamento o di squilibrio finanziario.

5.7 Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta di insediamento, dall'ente socio affidante che detiene la maggiore quota di capitale della società. In tale seduta il Coordinamento nomina, fra i propri componenti, un Presidente, che dura in carica tre esercizi.

5.8 Il Coordinamento è convocato dal Presidente, anche su richiesta di un singolo componente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, presso la sede della società o presso la residenza municipale di uno degli enti soci affidanti. L'avviso di convocazione deve essere inviato, salvo casi di urgenza, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta. Il Coordinamento deve essere convocato almeno tre giorni prima della data di convocazione di ogni assemblea ordinaria o straordinaria.

- 5.9 Il Coordinamento è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte, in spirito di leale collaborazione, ricercando, ove possibile, l'unanimità dei consensi. Laddove, intervenute due sedute della riunione del Coordinamento regolarmente costituite e valide a deliberare, sia riscontrata l'impossibilità di raggiungere tale unanimità, il Coordinamento delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle sedute è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente del Coordinamento e dal Segretario verbalizzante all'uopo indicato all'inizio di ogni riunione.
- 5.10 L'organizzazione e il funzionamento del Coordinamento, per quanto non previsto nella presente convenzione, sono demandati, se necessario, ai poteri di auto determinazione e regolazione dell'organismo medesimo.

Articolo 6 - Controllo dei Soci sulla Società

- 6.1 Lo statuto sociale prevede espressamente specifici articoli che danno conto anche agli amministratori e ai terzi degli strumenti attraverso i quali si attua il controllo dei soci sulla società.
- 6.2 I soci si impegnano affinché i consiglieri di amministrazione della Società di loro designazione, al momento dell'accettazione della carica, rilascino una dichiarazione nella quale risulti:
- a) che essi sono a conoscenza della presente Convenzione e dello statuto della società e ne condividono le finalità per l'attuazione del controllo sulla stessa società da parte dei soci;
 - b) l'impegno a uniformarsi alle direttive che gli stessi soci impartiranno ai fini di dare piena attuazione al controllo da parte dei soci sulla società.

Articolo 7 - Recepimento della convenzione

- 7.1 I soci si impegnano a far recepire la presente convenzione all'assemblea dei soci, la quale, con apposita deliberazione, impegnerà il Consiglio di Amministrazione alla sua osservanza, al fine di dare piena realizzazione al controllo sulla Società di cui all'art. 1 della convenzione stessa.

Articoli 8 - Sottoscrizione della convenzione

- 8.1 La convenzione si intende ad adesione progressiva, nel senso che i sottoscrittori della presente convenzione espressamente danno atto e consentono che la partecipazione alla medesima da parte di altri enti, che non hanno partecipato alla sottoscrizione iniziale, potrà avvenire, comunque, entro un anno

dalla data della sottoscrizione iniziale. L'adesione successiva comporta l'approvazione della convenzione nel presente testo, senza modificazione alcuna, da parte dei competenti organi del nuovo ente e la trasmissione delle deliberazioni di autorizzazione e del testo della presente convenzione, debitamente sottoscritto, agli altri enti sottoscrittori e al presidente del Coordinamento, che aggiorna l'elenco degli enti sottoscrittori.

8.2 L'adesione alla presente convenzione dopo l'esecuzione dell'aumento di capitale sociale dedicato ai soci cui saranno attribuite la azioni correlate, comporterà il sostenimento, a carico del socio ente pubblico che ne farà richiesta, delle spese di adesione e di quelle sostenute per la nuova riapertura del capitale sociale.

Articolo 9 - Clausola compromissoria

9.1 Qualsiasi controversia tra le parti che, sulla base dell'ordinamento vigente al momento della sua insorgenza, possa essere risolta a mezzo di arbitrato, relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Mantova su richiesta della parte più diligente. Qualora una controversia veda contrapposti ad un Socio, per gli stessi motivi, più Soci, questi dovranno di norma effettuare richiesta di definizione della controversia in un unico giudizio arbitrale.

Articolo 10 - Trasferimenti di quote e adesione di nuovi soci alla convenzione - Recesso dalla Società

10.1 I soci hanno facoltà di cedere in tutto od in parte le proprie quote di partecipazione o i diritti di opzione sulle quote di partecipazione emittente, nel rispetto dei limiti inderogabili e nelle forme stabilite nello statuto sociale, solo a condizione che i cessionari sottoscrivano la convenzione medesima contestualmente all'atto di trasferimento delle quote.

10.2 La sottoscrizione, che avviene nella stessa forma usata per la stipula della presente convenzione, consiste nella formale accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni ivi contenute.

10.3 Per effetto della sottoscrizione della convenzione, l'ente sottoscrittore acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.

Articolo 11 - Spese e oneri

11.1 Le eventuali spese della presente convenzione saranno a carico della Società.

11.2 La presente convenzione non ha contenuto patrimoniale ed è soggetta a registrazione ad imposta fissa a norma dell'art. 11, tariffa I, del D.P.R. n.131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto li _____

Comune di (_____)

Comune di (_____)

Comune di (_____)

Comune di (_____)

Comune di (_____)

Comune di (_____)

Comune di (_____)

Comune di (_____)

(il Legale Rappresentante)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE TRIBUTI - CONTROLLO DI GESTIONE
CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE

**OGGETTO: MODIFICA DELLO STATUTO DI ASEP SRL E DELLA CONVENZIONE EX
ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO
CONGIUNTO DEI SOCI SU ASEP SRL**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica.

Note:

Lì, 23/07/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: MODIFICA DELLO STATUTO DI ASEP SRL E DELLA CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DEI SOCI SU ASEP SRL

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.

Note:

Lì, 23/07/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 75 del 31/07/2020

Oggetto: MODIFICA DELLO STATUTO DI ASEP SRL E DELLA CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DEI SOCI SU ASEP SRL.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **14/08/2020** e sino al **29/08/2020** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano li, 14/08/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 75 del 31/07/2020

Oggetto: MODIFICA DELLO STATUTO DI ASEP SRL E DELLA CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DEI SOCI SU ASEP SRL.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **14/08/2020** é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il **25/08/2020**

Porto Mantovano li, 05/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)